

Distretto Scolastico n°24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Mangone Grimaldi

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA
Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

Prot. n.5333 A21 b del 31 agosto 2017

AI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

AI COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

LORO SEDI

Oggetto: linee guida per l'aggiornamento/revisione del Documento per la Valutazione

*“Una buona scuola pone al centro
l'alunno e il suo itinerario di apprendimento
e di formazione.
Opera per l'inclusione di tutti”
(C.M. n. 49 /2010).*

Nel moderno sistema scolastico, che si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le capacità del soggetto e si prefigge la garanzia del successo formativo di ogni singolo alunno, la valutazione assume una connotazione formativa ed è finalizzata a creare le condizioni affinché ciascun soggetto usufruisca delle più ampie opportunità. Dovendo procedere alla revisione del Documento per la Valutazione, si forniscono le seguenti LINEE GUIDA, da intendere come suggerimenti, utili alla predisposizione/revisione di un documento che configuri la valutazione come elemento per sostenere e potenziare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno/persona.

PREMESSA

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze.

Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:

- **diagnostica**, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito di apprendimento;
- **formativa** perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l'azione educativodidattica;
- **sommativa** perché svolge una funzione comunicativa non solo per l'alunno ma anche per le famiglie;
- **orientativa** perché favorisce un'accurata conoscenza di sé.

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale dell'insegnamento/apprendimento, si accompagna **la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell'alunno.**

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all'alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di autorientamento.

Orientare significa guidare l'alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione indica l'atto e l'effetto del valutare, dell'attribuire cioè un valore a oggetti, eventi o comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un allargamento dell'attenzione educativa che va dai processi agli esiti del percorso formativo. L'apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato ma come il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo e diventano indicatori importanti per verificare l'efficacia del sistema educativo.

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:

- alla Legge n. 169 del 30/10/2008;
- al DPR n. 122 del 22/06/2009;
- alla Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170);
- al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
- alle Indicazioni per il Curricolo

Nella predisposizione di un documento per la Valutazione è, pertanto, necessario:

- 1) Costruire il percorso di valutazione con un'attenta misurazione degli obiettivi di apprendimento che scandiscono i traguardi degli specifici nuclei tematici disciplinari, desunti dalle otto competenze chiave di cittadinanza, che concorrono a definire le competenze disciplinari.
- 2) Predisporre griglie di valutazione che registrino conoscenze, abilità e competenze riferite al percorso didattico del singolo alunno e agli obiettivi previsti nella programmazione annuale della classe di appartenenza
- 3) definire i **protocolli di osservazione** per la scuola dell'infanzia che, a differenza delle scale di valutazione e delle check-list, registrano sia i dati qualitativi che quelli quantitativi, poiché privilegiano la descrizione delle operazioni compiute dai bambini. dai protocolli di osservazione

verranno ricavate apposite griglie per le rilevazioni sistemiche. Tramite l'osservazione, la scuola dell'infanzia ha la possibilità di comprendere ed interpretare i comportamenti dei bambini, di contestualizzarli ed analizzarli nei loro significati, di identificare processi aperti da promuovere, sostenere, rafforzare per consentire ad ogni alunno di dare il meglio delle proprie capacità nelle diverse situazioni.

4) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola primaria.

5) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola secondaria di 1° grado.

6) definire criteri **comuni e trasparenti** per l'assegnazione del voto di comportamento.

7) Definire i criteri per la valutazione degli alunni diversamente abili, DSA, BES, stranieri tenendo conto che:

- per gli alunni diversamente abili si applica, come previsto dalla normativa, il confronto tra situazione di partenza e la situazione di arrivo;

- per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del promo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;

- per gli alunni con BES la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento né a standard qualitativi né quantitativi. E' finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi dell'alunno rispetto alla situazione di partenza;

- per gli alunni in difficoltà, si adotta un criterio misto, cioè confronto tra situazione di partenza e situazione di arrivo, tenendo conto di obiettivi minimi personalizzati da raggiungere (meglio ancora se riferiti a un curriculum minimo funzionale); Entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese, i progressi già compiuti e le potenzialità da sviluppare (C.M. n. 49 /2010).

- gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, ad eccezione di quelli che non possiedono conoscenza base della lingua italiana per i quali verrà predisposta una particolare attenzione.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE

E' necessario distinguere l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, **considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno**. Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre **il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell'apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche**

La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine di rilevare concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono "punteggi" alle prestazioni degli studenti.

Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell'osservazione, rilevazione e apprezzamento di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e seguono criteri di:

- sistematicità: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o sequenza significativa;
- omogeneità: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate nel lavoro di classe;
- utilità: per rendere l'allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per cui ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste;
- significatività: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più obiettivi e rispecchiano, nella valutazione dei risultati, l'analisi delle prestazioni richieste, esplicitata nella programmazione.

Le verifiche consistono in:

- **prove non strutturate o semistrutturate** (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);
- **prove strutturate** (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta multipla, ecc) .
- **prove esperte o autentiche** (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della competenza). La valutazione autentica o alternativa si fonda anche sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. **Per questa motivazione nella valutazione autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più complessi, più impegnativi e più elevati.**

Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme flessibili, adeguatamente strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. La valutazione quindi ha un valore formativo ed è oggetto di riflessione per i docenti. Deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza diversi, del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo. **Per tale ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle unità didattiche o di apprendimento svolte durante l'anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.**

VALUTARE LE COMPETENZE

Il termine *competenza* deriva dal verbo latino *competere*, (da *cum* e *petere* “chiedere, dirigersi a” (Dizionario Devoto-Oli,2005) che significa andare insieme, far convergere in un medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, nonché incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare. Cercare di dare una definizione univoca del concetto di **competenza** è assai arduo, poiché di questa nozione esistono molteplici definizioni e categorizzazioni, dipendenti dalla disciplina cui si fa riferimento (linguistica, psicologia, scienze dell'educazione, gestione delle risorse umane), oppure dal contesto e dalla cultura in cui viene utilizzata. Non è possibile essere esaustivi rispetto alle diverse definizioni di questo termine ma, nell'ambito delle scienze della formazione è data grande importanza alla contestualizzazione, ovvero al fatto che una competenza è tale se attivata in un contesto specifico.

Si riporta l'espressione di Grant Wiggins con la quale egli sintetizza efficacemente la “sfida” a cui è chiamata la valutazione scolastica, nel passaggio da una scuola delle conoscenze a una scuola delle competenze: **“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa.”** La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale.

Spostare l'attenzione sulle competenze non significa trascurare il ruolo che conoscenze e abilità svolgono in funzione di esse.

Non si possono infatti formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari.

La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali. È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. Le competenze sono quindi intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave:

1. Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale sia scritta e di interagire in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali.

2. Comunicazioni in lingue straniere: condivide essenzialmente le abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua; si basa infatti sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri e opinioni, ecc...in forma orale e scritta.

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici (pensiero logico e spaziale, formule, costrutti, grafici, ecc...). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per saper individuare problematiche e definire il percorso per trovare soluzioni.

4. Competenza digitale: capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie informatiche. È supportata da abilità di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni.

5. Imparare a imparare: tale competenza comprende la consapevolezza del proprio processo d'apprendimento, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di affrontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Comporta inoltre l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca. Imparare a imparare significa anche il fatto che gli studenti siano in grado di utilizzare quanto hanno appreso in precedenza per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. Perché si possa acquisire tale competenza, sono necessarie motivazione e fiducia in se stessi.

6. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita civile e sociale.

7. Senso di iniziativa: capacità di tradurre le idee in azione; creatività, innovazione, capacità di pianificare progetti per raggiungere uno scopo. Deve comunque includere la consapevolezza dei valori etici.

8. Consapevolezza ed espressioni culturali: importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, ecc

All'interno del documento per la valutazione è necessario individuare gli indicatori per la certificazione del livello di competenza raggiunto.

I DECRETI ATTUATIVI DELLE L.107/2015

Il 16 maggio 2017 sono stati pubblicati sulla G.U. otto dei decreti attuativi, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59-60-61-62-63-64-65-66, previsti per il compimento della Legge n. 107 del 2015, cd. della Buona scuola,.

I Decreti permettono di completare il mosaico complessivo di tasselli essenziali per il conseguimento delle finalità della Legge. Non si tratta di una riforma della riforma, ma di un compimento della sua intensa portata innovativa sul sistema d'istruzione e di formazione. **Il decreto che interviene sul tema della valutazione è il n. 62 si cui si sintetizzano le novità introdotte al fine di integrare le LINEE GUIDA utili alla predisposizione del documento per la valutazione.**

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (GU n. 112 del 16-5-2017)

Valutazione, certificazione delle competenze e revisione degli esami di Stato (art. 1, commi 180 e 181, lett. i) della Legge n. 107 del 2015).

Il decreto **modifica il modello di valutazione utilizzato nella scuola del primo ciclo e la struttura degli esami di Stato a conclusione del ciclo secondario.** La riforma non intende rivoluzionare il paradigma esistente quanto apportare ad esso gli affinamenti di cui la comunità dei pedagogisti ha da tempo condiviso l'opportunità.

Anche questo profilo, peraltro, è orientato a supportare il decollo dell'autonomia scolastica, intesa come accountability (responsabilità) dei docenti e del personale amministrativo verso il resto della collettività risiedente sul territorio, rappresentata anche dai risultati conseguiti dagli studenti, misurabili in termini di accrescimento delle loro competenze e attitudini.

Più nello specifico, tuttavia, la valutazione dello studente appare funzionale a realizzare la piena formazione della personalità degli alunni, a favorire un loro autonomo percorso di autovalutazione e di responsabilizzazione e costituisce, su tale versante, un fattore necessario delle funzioni proprie del personale docente.

In tale prospettiva, nel primo ciclo d'istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte e gli apprendimenti acquisiti dagli alunni, preservando il modello dei voti in decimi ma, nel contempo, valorizzandone la finalità formativa.

La valutazione, dunque, asseconda e supporta i processi di apprendimento, costituisce uno stimolo al loro continuo miglioramento, in modo che i percorsi didattici siano orientati all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale direzione va letta la disposizione che prevede una valutazione in decimi correlata all'esplicazione dei livelli di apprendimento conseguiti dall'alunno.

Si rafforza, altresì, la rilevanza della valutazione delle attività svolte nell'ambito dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, preservando il carattere trasversale di quest'insegnamento.

L'**ammissione alle classi successive**, per gli alunni e le alunne della scuola primaria, avviene anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente acquisiti o in via di prima acquisizione. **La non ammissione alla classe successiva, come già prevede la disciplina vigente, è riservata a casi eccezionali e viene deliberata all'unanimità dai docenti titolari.**

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, per gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado, è deliberata dal Consiglio di classe, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento, infine, viene operata in positivo, attraverso un richiamo esplicito allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza e **la sostituzione al voto di condotta di un giudizio sintetico.**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo viene semplificato a partire dall'anno scolastico 2017-2018 e si articola in tre prove scritte ed un colloquio. La composizione della valutazione finale viene operata dando un peso maggiore al percorso scolastico compiuto dall'alunno e dall'alunna.

Alla semplificazione concorre il fatto che la prova Invalsi fuoriesce dall'esame di Stato sebbene resti necessario il suo superamento per l'ammissione all'esame. Si introduce, inoltre, una prova finalizzata a verificare l'apprendimento della lingua inglese, affiancata alle prove di italiano e matematica. Si contempla, altresì, la restituzione individuale alle famiglie, attraverso un giudizio descrittivo, del livello di apprendimento conseguito in italiano, matematica e inglese.

Si riportano di seguito i punti salienti del d.lgs 62e le novità introdotte:

1. *La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalita' formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.(VALUTAZIONE FORMATIVA). **La valutazione del comportamento, a decorrere dal corrente anno scolastico, sarà espressa con GIUDIZIO SINTETICO, e non più con il voto, anche nella scuola sec.1° grado.***
2. *La valutazione e' coerente con **l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali** per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Le nuove norme impongono agli organi collegiali una responsabilità procedurale che è anche descrittiva.LA VALUTAZIONE, SOTTOLINEA IL DECRETO, DEVE ESSERE INTEGRATA DA UNA DESCRIZIONE. E' necessario documentare il processo di apprendimento e il livello globale di sviluppo raggiunto da ciascun alunni con osservazioni sistematiche. La valutazione non può essere ridotta ad un mero calcolo aritmetico dei voti. Il riferimento diventa il PTOF che, nel Documento per la valutazione che costituisce parte integrante del PTOF, esprimerà il profilo di competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione, i descrittori dei diversi livelli di apprendimento e quelli relativi alla descrizione dello sviluppo globale raggiunto da ogni alunno.*
3. ***La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.** Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.*
4. ***Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse***

e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. **5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.** 6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
6. **La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**
7. **La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.** I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
8. **Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»**
9. **La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.**
10. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
11. **La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.**
12. **1 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione.**
13. **1. RILEVAZIONI INVALSI SCUOLA PRIMARIA: L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua**

rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di **inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta**. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. **Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.**

- 14.** Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, **da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno**. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- 15.** Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. **Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**
- 16.** Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.**
- 17.** L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. **Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente** individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. L'esame di Stato è costituito **da tre prove scritte ed un colloquio**, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. **Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.** Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 9 votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

- 18.** . La certificazione delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. **La certificazione delle competenze deve essere documentata dai compiti di realtà proposti agli alunni che costituiranno gli elementi da cui scaturisce la certificazione**
- 19.** Per la valutazione delle alunne e degli alunni **con DSA certificato** le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- 20.** . La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Il DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE, che costituisce parte integrante del PTOF, dovrà essere integrato dai Dipartimenti Disciplinari alla luce delle novità introdotte dal D.LGS N. 62 del 2017 entro giorno **15 ottobre 2017**.

Il documento, ai sensi dell'art. 2 D.lgs 62/2013, dovrà contenere:

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO e quindi:

- 1) Il profilo di competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione, i descrittori dei diversi livelli di apprendimento e quelli relativi alla descrizione dello sviluppo globale raggiunto dagli alunni
 - 2) la definizione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento
 - 3) la definizione dei descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
 - 4) I descrittori per la valutazione dell'insegnamento della R.C. e la definizione dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all'insegnamento della R.C. (art.2 comma 7 D.lgs 62/2017)
 - 5) La definizione delle modalità di valutazione degli insegnamenti curricolari per gruppi di alunni e di alunne (art.2 comma 3 D.lgs 62/2017)
 - 6) la definizione delle modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa
 - 7) Le specifiche strategie che saranno attivate per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art.2 comma 2 D.lgs 62/2017)
 - 8) L'individuazione delle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare.
- La determinazione /pianificazione delle iniziative che la scuola ritiene di realizzare per la valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e delle alunne, anche con il coinvolgimento delle famiglie
- 9) **La definizione delle modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico art.1**
 - 10) La definizione delle competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale che la scuola valorizzerà (in attesa dell'emanazione dei modelli ministeriali).

Al documento dovranno essere allegati:

- **I format che si utilizzeranno, per ciascun alunno, per le rilevazioni sistematiche sul processo di apprendimento, sui livelli di maturazione raggiunti sia globalmente che nelle singole discipline;**

Nell'augurare buon lavoro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/1993)

